Statuto RETE COMUNITÀ SOCIALISTE

INDICE

Art. 1 – DENOMINAZIONE;

Art. 2 – SEDE;

Art. 3 – FINALITÀ:

Art. 4 - FINANZE;

Art. 5 – ISOCI;

Art. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA;

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE;

Art. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA;

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO;

Art. 10 - TESORIERE;

Art. 11 - COLLEGIO DI GARANZIA;

Art. 12 - SCIOGLIMENTO;

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE;

Art. 14 - NORME FINALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza scopi di lucro, denominata **Rete Comunità Socialiste** che sul territorio rappresenta unitariamente i socialisti della provincia di Cremona, le cui *finalità sono definite* nel successivo articolo 3.

L'Associazione, in particolare, mira al coordinamento delle iniziative e delle attività della comunità socialista cremasca, di quella cremonese e di quella casalasca, senza limitarne la loro autonomia organizzativa e politica locale.

Il simbolo della Rete Comunità Socialiste è graficamente rappresentato da una "C" in colore verde su sfondo bianco e una "S" di colore rosso in sovrapposizione sulla parte destra, oltre ad un garofano rosso a destra.

L'accettazione dello Statuto è condizione necessaria per l'adesione alla Rete Comunità Socialiste che d'ora in poi, per brevità, indicheremo con la sigla RCS.

ART. 2 - SEDE

La RCS avrà come sede quella decisa di volta in volta dalla Comunità Socialista ospitante l'Assemblea della RCS.

La sede potrà essere variata con delibera dell'Assemblea.

ART. 3 – FINALITÀ

La RCS si ispira alle tradizioni storiche della sinistra Socialista, Umanitaria, Libertaria, Democratica, Laica e Riformista, a sostegno:

- del dialogo, della tolleranza e della Solidarietà;
- delle Libertà e della Giustizia Sociale, da cui ne consegue il rispetto delle differenze di genere e di tutte le minoranze più in generale, dell'attenzione verso chi sta peggio e delle pari opportunità;
- della Democrazia rappresentativa che si organizza e vuole contare nell'idea che la politica non sia solo l'espressione di un leader ma un fenomeno di partecipazione collettiva;
- della Pace sociale e internazionale come obiettivo, ripudiando la guerra e la forza come atto d'offesa, dello sviluppo della solidarietà verso le popolazioni stremate dal sottosviluppo, dalle guerre e dai disastri ambientali;
- della Laicità dello Stato, intesa come laicità di pensiero e d'azione, sia rispetto a tutte le religioni, sia contro qualsiasi tipo di dogmatismo ideologico;
- dell'Ambiente di cui si dovrà tenere conto per regolare qualsiasi azione di

interesse individuale e collettivo, privato e pubblico;

• delle Riforme in campo politico, economico e sociale allo scopo di riportare (sia pure con gradualismo) la politica al servizio del popolo e l'economia ricondotta a mezzo (fra altri) per conseguire il progresso e l'emancipazione sociale, riconoscendo la libera iniziativa privata, purché non sia in contrasto con la salute dell'uomo e l'ambiente.

In questa ottica la RCS promuove:

- l'organizzazione di seminari, mostre, esposizioni convegni, conferenze e corsi di formazione politica;
- la riaffermazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana;
- il sostegno agli Enti Locali nella difesa dei beni comuni e del municipalismo più favorevole agli interessi dei cittadini.
- la partecipazione al confronto politico amministrativo locale anche con eventuali impegni diretti di propri esponenti nelle consultazioni elettorali e negli organismi rappresentativi delle realtà territoriali del Cremonese.

Art. 4 – FINANZE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- b dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
- c dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;

È fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra gli associati.

Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 5 - I SOCI

I Soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni così pure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti della RCS;
- c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista dalla Delibera Assembleare; I Soci hanno diritto:
- a) di voto per l'approvazione delle delibere assembleari;
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) ad accedere alle cariche associative.

La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo, previo sollecito scritto, può escludere il Socio moroso.

L'espulsione di un Socio viene sancita dall'Assemblea sociale per gravi atti o comportamenti dei Soci nei loro rapporti con laRCS.

Possono chiedere di essere invitati all'Assemblea anche i non soci, iscritti ad associazioni politiche e culturali ritenute compatibili con l'art. 3 del presente Statuto. In ogni caso, il Collegio di Garanzia (Art. 7) deciderà in merito ad eventuali incompatibilità ed esclusioni richiedendo successivamente la ratifica da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, è stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio

Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Solo con l'effettivo versamento della quota associativa individuale si può esercitare il diritto di voto nell'ambito di qualsiasi organo della RCS.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della RCS sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Tesoriere
- d) il Collegio di Garanzia

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo e sugli indirizzi generali dell'Associazione.

Viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e per l'approvazione del conto consuntivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

Tra le competenze dell'Assemblea sono comprese:

- · la nomina del Consiglio Direttivo della RCS,
- · su proposta del Consiglio Direttivo la ratifica del Tesoriere;
- · la nomina del Collegio di Garanzia;
- · la definizione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- · la ratifica delle domande di adesione e altresì delle revoche.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci.

Per favorire la più ampia partecipazione possibile, l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 5 qg lavorativi

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 13 (tredici) Soci membri.

Al suo interno attribuisce le funzioni di Portavoce, e Vice portavoce.

Il Portavoce è il legale rappresentante della RCS.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea. I suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva, salvo deroghe approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni operative della RCS eattua le indicazioni dell'Assemblea.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo della RCS, coloro che non sono in regola con il versamento della quota associativa, o ricoprono le cariche di segretari, o cariche equivalenti, provinciali, regionali o nazionali di un qualsiasi Partito o Movimento Politico.

ART. 10 - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti. Parimenti vale per la revoca. Provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il parere del Collegio di Garanzia.

La carica di tesoriere è incompatibile con tutte le altre cariche, rimane in carica per il periodo di 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 11 - COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia, costituito da tre componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti al voto. Esso è convocato e presieduto da un Presidente, eletto all'interno del Collegio medesimo.

Esso svolge funzioni di:

- garanzia relative all'osservanza delle norme del presente Statuto.
- revisore dei conti.

A questo ultimo scopo esercita il controllo su tutti gli atti di gestione amministrativa, esamina i bilanci e la loro correttezza, esprimendo su di essi un parere formale scritto. Rimane in carica per il periodo di 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l'Assemblea provvede ad integrarlo nella prima riunione utile.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO

L'associazione RCS è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della RCS, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale ovvero ad enti, istituti, fondazioni.

Alla devoluzione di tali fondi provvederà, quale liquidatore, il Collegio di Garanzia.

ART. 13 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell'Assemblea convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

ART. 14 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana.